

258.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Atti di controllo e di indirizzo</b> .....	6309	(Articoli del relativo decreto-legge) .....	6295
<b>Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi</b> (Trasmissione di documento) .....	6309	(Emendamenti ed articolo aggiuntivo) .....	6301
<b>Corte dei conti</b> (Trasmissione di documento) .....	6309	(Ordine del giorno) .....	6306
<b>Disegno di legge di conversione n. 3076:</b>		<b>Missioni vevvoli nella seduta dell'11 ottobre 1995</b> .....	6308
(Articolo unico) .....	6279	<b>Proposte di legge:</b>	
(Modificazioni apportate dalla Commissione) .....	6279	(Adesione di un deputato) .....	6308
(Articoli del relativo decreto-legge) .....	6280	(Annunzio) .....	6308
(Emendamenti ed articoli aggiuntivi) .....	6286	(Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	6308
<b>Disegno di legge di conversione n. 3077:</b>		(Trasmissione dal Senato) .....	6308
(Articolo unico) .....	6293	<b>ERRATA CORRIGE</b> .....	6309
(Modificazioni apportate dalla Commissione) .....	6293		

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.



**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL  
DECRETO-LEGGE 28 AGOSTO 1995, N. 360, RECANTE  
DIFFERIMENTO DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSI-  
ZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI INTERVENTI IN  
CAMPO ECONOMICO E SOCIALE (3076)**

---



**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI  
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO  
DELLA COMMISSIONE**

1. Il decreto-legge 28 agosto 1995, n. 360, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 aprile 1995, n. 143, e 28 giugno 1995, n. 259.

**MODIFICAZIONI  
APPORTATE DALLA COMMISSIONE**

*L'articolo 2 è soppresso.*

*All'articolo 3, comma 5, le parole: « Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali » sono sostituite dalle seguenti: « Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».*

*All'articolo 4:*

*al comma 1, le parole: « 30 ottobre 1995 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 1996 »;*

*dopo il comma 4 è inserito il seguente:*

*« 4-bis. I termini di cinque anni e di due anni previsti, rispettivamente, dai commi 1 e 2 dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 166, vanno intesi in riferimento alla data del 28 giugno 1995 ».*

*Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:*

*« ART. 5-bis. — (Disposizioni in materia di profughi italiani). — 1. Le disposizioni previste dalla legge 15 ottobre 1991, n. 344, recante provvedimenti in favore dei profughi italiani, si applicano anche per il periodo ricompreso tra il 1° marzo 1995 e la data di entrata in vigore della legge 13 luglio 1995, n. 295 ».*

*All'articolo 6, dopo il comma 13, è aggiunto il seguente:*

*« 13-bis. Il termine del 30 aprile 1964 di cui al primo comma dell'articolo 31 della legge 11 marzo 1972, n. 118, è sostituito dal termine del 31 dicembre 1975. La domanda di cui al secondo comma dell'articolo 31 della citata legge n. 118 del 1972 deve essere presentata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 360 ».*

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE  
NEL TESTO DEL GOVERNO****ART. 1.**

*(Interventi nel campo della ricerca).*

1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 29 novembre 1990, n. 366, è differito al 31 dicembre 1996.

2. I fondi di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 1° agosto 1988, n. 326, possono essere utilizzati anche negli anni 1994 e 1995, anche per l'assunzione di personale mediante contratto ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171.

3. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività scientifiche, di ricerca e di formazione del Centro internazionale di fisica teorica di Trieste (I.C.T.P.), in attesa della ratifica e conseguente entrata in vigore dell'accordo tripartito tra Italia, UNESCO ed AIEA, è autorizzata la concessione al Centro medesimo di un contributo straordinario di lire 10 miliardi nel biennio 1994-1995, in ragione di lire 6 miliardi per l'anno 1994 e di lire 4 miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 7706 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1994 e corrispondente capitolo per l'anno successivo.

4. Il termine per la definizione, da parte dei soggetti interessati, dei contenuti dei contratti concernenti la vendita, l'uso o la locazione finanziaria di immobili di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, resta fissato al 30 ottobre 1995.

5. Il termine previsto dall'articolo 4, comma secondo, della legge 3 aprile 1979, n. 122, già differito al 18 aprile 1995 dall'articolo 9, comma 8, della legge 15 dicembre 1990, n. 396, è ulteriormente differito al 30 ottobre 1995.

**ART. 2.**

*(Proroga del termine per la diffusione delle trasmissioni televisive in forma codificata via satellite o via cavo).*

1. All'articolo 11, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, le parole: « per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 1996 ».

**ART. 3.**

*(Interventi nel settore agricolo).*

1. Il termine per la presentazione del certificato definitivo previsto dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1954, n. 604, per beneficiare delle agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è elevato a tre anni. La presente disposizione si applica anche ai rapporti tributari non ancora definiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 1997. Alle relative minori entrate provvede la Cassa per la piccola proprietà contadina, mediante versamento, previo accertamento da parte della Amministrazione finanziaria, all'entrata del bilancio dello Stato.

3. Per il primo anno di applicazione della disciplina recata dal decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, i termini per l'effettuazione degli adempimenti di cui agli articoli 2, 4, 5 e 7 del predetto decreto sono fissati al 30 ottobre 1995.

4. La disciplina relativa all'autorizzazione sanitaria prevista dal regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto, approvato con regio decreto 9 maggio 1929, n. 994, e successive modificazioni, dalla legge 30 aprile 1962,

n. 283, e successive modificazioni, e ai decreti ministeriali numeri 184 e 185 del 9 maggio 1991 si intende riferita soltanto alle aziende di produzione (vaccherie) di latte crudo destinato alla produzione di latte alimentare trattato termicamente, nonché di latte crudo destinato ad essere utilizzato per la produzione di latte fresco pastorizzato di alta qualità.

5. Per l'espletamento dei controlli previsti dall'articolo 1 del regolamento CEE n. 2262/84 in data 17 luglio 1984 del Consiglio, concernente misure speciali nel settore dell'olio d'oliva, è autorizzata l'ulteriore spesa annua di lire 1.930 milioni a decorrere dall'anno 1993. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 2112 dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli degli anni successivi.

6. Il comma 7-bis dell'articolo 33 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è soppresso. Conseguentemente, la somma di lire 8 miliardi accantonata dal CIPE, con delibera del 30 novembre 1993, sui fondi recati dalla legge 10 luglio 1991, n. 201, per essere destinata alle iniziative di cui al predetto articolo 33, comma 7-bis, è assegnata rispettivamente per lire 6,5 miliardi al capitolo 7962 e per lire 1,5 miliardi al capitolo 7283 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'anno 1994.

7. Il termine fissato dall'articolo 14 della legge 4 giugno 1984, n. 194, da ultimo differito dall'articolo 3 della legge 7 febbraio 1992, n. 140, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1995. Per la predetta finalità è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1140 dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'anno 1994 e corrispondente capitolo per l'anno successivo.

#### ART. 4.

*(Interventi nei settori produttivi).*

1. Il termine di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46, è differito al 30 ottobre 1995. Il mancato rispetto del termine suindicato comporta l'applicazione, nei confronti del proprietario dell'immobile, dell'amministratore di condominio per le utenze di uso comune o comunque del soggetto incaricato della gestione degli impianti, di una sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni, secondo le modalità che saranno determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il termine previsto dall'articolo 13, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per l'iscrizione nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione, previsto dall'articolo 2 della stessa legge, è differito alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 387.

3. Il termine previsto dall'articolo 13, comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per la documentazione della sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 3 della medesima legge, è differito di due mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. È differito al 30 ottobre 1995 il termine previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge 17 febbraio 1992, n. 166, relativo alla decorrenza degli effetti della disposizione di cui all'articolo 4 della medesima legge. Gli ammessi a partecipare alla prima prova di idoneità per l'iscrizione nel ruolo nazionale di cui all'articolo 1 della predetta legge n. 166 del 1992 possono continuare ad esercitare transitoriamente l'attività di perito assicurativo fino alla comunicazione dell'esito della prova.

5. In attesa del riordino della Commissione nazionale per i periti assicura-

tivi, prevista dall'articolo 7 della legge 17 febbraio 1992, n. 166, le materie e gli argomenti del programma di esame della prova di idoneità per l'iscrizione nel ruolo di cui al comma 1 sono individuati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che provvede all'accertamento dei requisiti per l'iscrizione e per l'ammissione all'esame, cui possono partecipare i soggetti in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di laurea.

6. All'articolo 4, comma 11-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole: « del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « della legge di conversione del presente decreto ». Il termine per la reiscrizione di cui all'articolo 4, comma 11-ter, del predetto decreto-legge resta fissato al 30 giugno 1994.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, si applicano anche alle somme impegnate per la concessione di contributi a favore delle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso di cui alla legge 28 febbraio 1986, n. 41.

8. Il termine del 31 marzo 1993 previsto dall'articolo 9-quater, comma 9, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è prorogato fino al 30 ottobre 1995, nonché fino all'attuazione da parte dei comuni della raccolta differenziata che deve avvenire entro il termine del 30 dicembre 1995.

9. Sono prorogati al 30 ottobre 1995 i termini previsti dalla legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente, fatto salvo quanto disposto dal regolamento CEE n. 594/91, come modificato ed integrato dal successivo regolamento CEE n. 3952/92.

10. Il termine del 31 marzo 1995 previsto all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481, ed all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del

Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 ottobre 1994, n. 683, per la distruzione degli impianti oggetto di incentivazione, è prorogato al 31 dicembre 1995.

11. Il termine per la presentazione della documentazione integrativa prevista a corredo delle domande di concessione di contributi già presentata resta confermato al 31 marzo 1995.

#### ART. 5.

*(Previdenza e assistenza).*

1. Al comma 26 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, gli ultimi due periodi sono sostituiti dai seguenti: « L'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 19 della legge 12 aprile 1991, n. 136, deve essere adempiuto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I contributi dovuti per il periodo successivo al provvedimento di cancellazione devono essere versati in tre rate di uguale importo con scadenza, rispettivamente, al 30 aprile, al 31 agosto ed al 31 dicembre 1994. Fino ai termini sopraindicati non si applicano, per i contributi e le comunicazioni relative al predetto periodo, le sanzioni, le maggiorazioni e gli interessi di mora di cui agli articoli 19 e 20 della legge 12 aprile 1991, n. 136 ».

2. Il termine di cui all'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge 19 novembre 1993, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 21, è differito al 31 luglio 1994. I soggetti che non abbiano ancora provveduto a regolarizzare la propria posizione contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi possono provvedervi, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, in tre rate bimestrali di eguale importo di cui la prima entro il 31 luglio 1994, la seconda entro il 30 settembre 1994 e la terza entro il 30 novembre 1994.

3. Per la regolarizzazione del condono dei contributi agricoli unificati, i termini



del 31 luglio 1994, del 30 settembre 1994 e del 30 novembre 1994, di cui al comma 2, sono rispettivamente fissati al 31 gennaio 1995, al 28 febbraio 1995 ed al 31 marzo 1995. I procedimenti esecutivi riguardanti il recupero dei contributi agricoli unificati sono sospesi fino al 31 gennaio 1995.

4. Sono differiti al 30 giugno 1995 i termini del 1° ottobre 1994 previsti al comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come sostituito dall'articolo 11, commi 27 e 28, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

#### ART. 6.

##### *(Interventi in materia sanitaria).*

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: « 30 giugno 1993 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 1993 »;

b) al comma 2, le parole: « 30 settembre 1994 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 1995 »;

c) al comma 3, le parole: « 1° ottobre 1994 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° ottobre 1995 ».

2. All'articolo 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: « entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 28 febbraio 1994 »;

b) al comma 2, le parole: « entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 28 febbraio 1994 ».

3. I termini di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni,

dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, sono prorogati sino all'entrata in vigore delle leggi regionali attuative dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e comunque non oltre il 30 giugno 1994. Alla stessa data è prorogata la durata in carica dei collegi dei revisori delle unità sanitarie locali, anche in deroga alla disciplina sulla proroga degli organi amministrativi e di controllo.

4. Le regioni che abbiano già emanato la disciplina, anche parziale, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, o nell'ambito delle quali si verificano vacanze nell'incarico di amministratore straordinario presso le unità sanitarie locali, possono procedere alla nomina di commissari straordinari che subentrano nella gestione delle unità sanitarie locali, sino alla nomina del direttore generale ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

5. All'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sono inserite, dopo le parole: « variazioni ed assestamento », le seguenti: « ed informa il controllo sugli atti ai principi contenuti nell'articolo 2403 del codice civile ».

6. All'articolo 13, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, dopo le parole: « hanno presentato » sono aggiunte le seguenti: « o presentino entro il 28 febbraio 1994 ».

7. I termini di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, sono differiti al 30 ottobre 1995.

8. I termini di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, è differito fino all'entrata in vigore delle leggi regionali di attuazione dell'articolo 2, comma 5, del predetto decreto legislativo e, comunque, non oltre il 1° gennaio 1996.

9. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applica, limitatamente al numero massimo di venti unità, al personale a contratto il cui utilizzo gradualmente si rende necessario per lo svolgimento dell'attività di assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, assistito dal Ministero della sanità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620. Lo svolgimento dell'attività suddetta non costituisce, in nessun caso, titolo per l'assunzione nei ruoli dell'Amministrazione.

10. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, n. 268, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. - 1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il centottantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. ».

11. Ai fini della revisione delle acque minerali, il termine previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, è differito al 31 dicembre 1995.

12. All'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro della sanità 9 maggio 1991, n. 184, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) la provenienza di latte crudo da aziende di produzione e da centri di raccolta conformi alla legislazione nazionale attualmente vigente, fino all'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 92/46/CEE del Consiglio del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte; ».

13. L'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro della sanità 25 gennaio 1991, n. 217, e, conseguentemente, delle sanzioni di cui all'articolo 21, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, decorre, rispettiva-

mente, dal 28 febbraio 1996 e dal 31 dicembre 1995, tranne che per le zone territoriali di cui all'articolo 1 del citato decreto del Ministro della sanità n. 217.

#### ART. 7.

(Disposizioni in materia di cittadini extracomunitari).

1. Per la prosecuzione nell'anno 1993 degli interventi in materia di ingresso e soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è aumentata di lire 30 miliardi. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle disponibilità di cui al capitolo 1222 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1994.

2. Per l'anno 1994 i cittadini extracomunitari, regolarmente residenti in Italia ed iscritti nelle liste di collocamento, sono equiparati ai cittadini italiani non occupati, iscritti nelle liste di collocamento, per quanto attiene all'assistenza sanitaria erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale ed al relativo obbligo contributivo di cui all'articolo 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. All'articolo 3 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-bis. Per la prosecuzione nell'anno 1994 degli interventi straordinari di cui all'articolo 1, le somme non impegnate nell'anno 1993 possono esserlo nell'anno successivo ».

4. L'articolo 4 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, è sostituito dal seguente:

« ART. 4. - (Ordini di accreditamento).  
- 1. Per l'attuazione degli interventi connessi con le attività indicate nel pre-

sente capo, il Presidente del Consiglio dei Ministri ripartisce le disponibilità di cui all'articolo 3, comma 1, tra le amministrazioni interessate che provvedono alle attività di rispettiva competenza a mezzo dei prefetti o di altri funzionari preposti ad uffici della pubblica amministrazione con ordini di accreditamento anche in deroga ai limiti di somma stabiliti dalle norme sulla contabilità generale dello Stato. Beneficiari degli ordini di pagamento emessi dai prefetti o dagli altri funzionari potranno essere anche gli enti locali, la Croce rossa italiana ed ogni altra istituzione ed organizzazione operante per finalità umanitarie, previsti dall'articolo 1, comma 4, del presente decreto.

2. I funzionari di cui al comma 1, delegati dai Ministri ad impegnare ed ordinare le spese poste a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, sono tenuti a presentare, per semestri, i rendiconti amministrativi delle somme erogate alle competenti ragionerie regionali dello Stato unitamente ad una relazione. Gli enti locali, la Croce rossa italiana e le altre istituzioni ed organizzazioni di cui al comma 1 sono tenuti a presentare i rendiconti semestrali relativi alle somme ricevute unitamente ad una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ».

5. Le somme rese disponibili per effetto della revoca del contributo di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono versate dalle regioni interessate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

#### ART. 8.

*(Disposizioni in materia di mobilità e di trattamento di integrazione salariale).*

1. Al comma 4-bis dell'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, introdotto

dall'articolo 6, comma 17-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole: « successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « successivamente alla data del 1° gennaio 1993 ».

2. I periodi massimi di fruizione dei trattamenti di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, possono essere prorogati di un anno, limitatamente alle unità che fruiscono delle indennità ivi previste alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque entro il limite di 1.500 unità, fermo restando, relativamente ai lavoratori che percepiscono l'indennità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, e per la durata della corresponsione della medesima, l'obbligo del versamento del contributo addizionale pari a quello previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. A decorrere dal 30 dicembre 1993 non sono più proponibili le domande di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293.

#### ART. 9.

*(Editoria speciale periodica per i non vedenti).*

1. A decorrere dall'anno 1994 all'editoria speciale periodica per non vedenti, prodotta con caratteri tipografici normali, su nastro magnetico e in *braille*, è riservato un contributo annuo di lire 1.000 milioni ripartito con i criteri e le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1990, n. 78. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 1383 dello stato

di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

ART. 10.

(Commissione nazionale per la parità e pari opportunità tra uomo e donna).

1. Le somme destinate alla realizzazione delle finalità della Commissione per la parità e per le pari opportunità tra uomo e donna, istituita con legge 22 giugno 1990, n. 164, contenute, in ogni caso nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, potranno essere utilizzate anche per riconoscere ai componenti della Commissione e dei gruppi di lavoro istituiti nell'ambito della stessa ed ai segretari, gettoni di presenza per l'attività svolta in seno al Collegio, nella misura da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, nonché per fronteggiare ogni altra spesa anche di rappresentanza.

2. All'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 1990, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinea è sostituito dal seguente:

« 1. La Commissione dura in carica tre anni ed è composta da trenta donne, nominate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto: »;

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) quattro, prescelte nell'ambito delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale; ».

ART. 11.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella

*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

*Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:*

2. I fondi di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 1° agosto 1988, n. 326, possono essere utilizzati anche negli anni 1994 e 1995, anche per l'assunzione di personale mediante contratto ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, purché a favore di strutture operanti nel Mezzogiorno.

3. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività scientifiche, di ricerca e di formazione del Centro internazionale di fisica teorica di Trieste (ICTP), in attesa della ratifica e conseguente entrata in vigore dell'accordo tripartito tra Italia, UNESCO ed AIEA, è autorizzata la concessione al Centro medesimo di un contributo straordinario di lire 10 miliardi nel biennio 1994-1995, in ragione di lire 6 miliardi per l'anno 1994 e di lire 4 miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 7706 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1994 e al medesimo capitolo 7706 per l'anno 1995.

1. 2.

La Commissione.

*Al comma 2 aggiungere, in fine, le parole: , purché a favore di strutture operanti nel Mezzogiorno.*

1. 1.

De Julio.

*Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:*

ART. 1-bis.

1. Il termine per la continuazione dell'esercizio soltanto via etere di emittenti che trasmettono in forma codificata, di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, resta immutato al 31 dicembre 1996. L'ulteriore termine previsto dal secondo periodo del medesimo articolo 11, comma 2, entro il quale è consentito alle emittenti che trasmettono in forma codificata di diffondere il proprio segnale con più mezzi trasmissivi, è fissato al 28 agosto 1997.

1. 01 (Nuova formulazione).

Governo.

ART. 3.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. L'articolo 4 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 1996.

3. 8 (Nuova formulazione).

Governo.

*Al comma 3, sostituire le parole: 30 ottobre 1995 con le seguenti: 31 dicembre 1996.*

3. 2. Petrelli, Poli Bortone, Capitaneo, Enzo Caruso, Marino Buccellato, Nicola Parenti, Spagnolletti-Zeuli, Colosimo, Onnis.

*Al comma 3 sostituire le parole: 30 ottobre 1995 con le seguenti: 31 marzo 1996.*

\* 3. 1. Stanisci, Rotundo, Di Capua, Bonito, Nardone, Oliverio, Di Fonzo, Di Stasi, Paoloni, Navarra.

*Al comma 3, sostituire le parole: 30 ottobre 1995 con le seguenti: 31 marzo 1996.*

\* 3. 3.

Lembo, Cabrini, Gerbaudo.

*Al comma 3, sostituire le parole: 30 ottobre 1995 con le seguenti: 31 dicembre 1995.*

\*\* 3. 4.

Lembo, Cabrini, Gerbaudo.

*Al comma 3, sostituire le parole: 30 ottobre 1995 con le seguenti: 31 dicembre 1995.*

\*\* 3. 6.

La Commissione.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. La disciplina relativa all'autorizzazione sanitaria prevista dal regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto, approvato con regio decreto 9 maggio 1929, n. 994, e successive modificazioni, e dai decreti del Ministro della sanità 9 maggio 1991, nn. 184 e 185, si intende riferita soltanto alle aziende di produzione (vaccherie) di latte crudo destinato alla produzione di latte alimentare trattato termicamente, nonché di latte crudo destinato ad essere utilizzato per la produzione di latte fresco pastorizzato di alta qualità. La legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, non si applica alle aziende di produzione (vaccherie) di latte crudo comunque destinato.

3. 7.

La Commissione.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

7-bis. I termini di cui all'articolo 32, commi 3 e 4, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, sono differiti di tre anni a decor-

rere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. 5.

Lembo, Cabrini, Gerbaudo.

ART. 4.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 1996 con le seguenti: al 30 giugno 1998.*

4. 1.

Fonnesu.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 1996 con le seguenti: al 31 dicembre 1997.*

4. 2.

Fonnesu.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 1996 con le seguenti: al 30 giugno 1997.*

4. 3.

Fonnesu.

*Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:*

2. Il termine previsto dall'articolo 13, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per l'iscrizione nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui all'articolo 2 della stessa legge, è differito alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 387. Il termine di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, è prorogato al 30 giugno 1996.

4. 5.

La Commissione.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 30 ottobre 1995 con le seguenti: 31 dicembre 1995.*

4. 6.

La Commissione.

*Sopprimere il comma 4-bis.*

4. 4.

Governo.

*Sostituire il comma 8 con il seguente:*

8. Il termine del 31 marzo 1993 previsto dall'articolo 9-*quater*, comma 9, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è prorogato fino all'adozione da parte del Ministro dell'ambiente dei provvedimenti attuativi di sua competenza previsti dal medesimo articolo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché fino all'attuazione da parte dei comuni della raccolta differenziata, che deve avvenire entro il termine perentorio di centoventi giorni successivi agli adempimenti del Ministro dell'ambiente.

4. 7.

La Commissione.

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

9. Sono prorogati al 31 dicembre 1995 i termini previsti dalla legge 28 dicembre 1993, n. 549, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 594/91 del Consiglio del 4 marzo 1991, come modificato ed integrato dal successivo regolamento (CEE) n. 3952/92 del Consiglio del 30 dicembre 1992.

4. 8.

La Commissione.

ART. 5.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: 31 gennaio 1995 fino alla fine del periodo con le seguenti: 31 marzo 1996, al 30 giugno 1996 e al 31 ottobre 1996.*

\* 5. 1. Stanisci, Rotundo, Di Capua, Bonito, Nardone, Tattarini, Oliverio, Di Fonzo, Di Stasi, Paoloni, Navarra.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: 31 gennaio 1995 fino alla fine del periodo con le seguenti: 31 marzo 1996, al 30 giugno 1996 e al 31 ottobre 1996.*

\* 5. 11.

Lembo, Cabrini, Gerbaudo.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 31 gennaio 1995 con le seguenti: 31 marzo 1996.*

5. 3. Petrelli, Poli Bortone, Capitaneo, Enzo Caruso, Marino Buccellato, Nicola Parenti, Spagnolletti-Zeuli, Colosimo, Onnis.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 28 febbraio 1995 con le seguenti: 31 ottobre 1996.*

5. 4. Petrelli, Poli Bortone, Capitaneo, Enzo Caruso, Marino Buccellato, Nicola Parenti, Spagnolletti-Zeuli, Colosimo, Onnis.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 1995 con le seguenti: 31 ottobre 1996.*

5. 5. Petrelli, Poli Bortone, Capitaneo, Enzo Caruso, Marino Buccellato, Nicola Parenti, Spagnolletti-Zeuli, Colosimo, Onnis.

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 31 gennaio 1995 con le seguenti: 31 marzo 1996.*

\* 5. 12. Stanisci, Rotundo, Di Capua, Bonito, Nardone, Tattarini, Oliverio, Di Fonzo, Di Stasi, Paoloni, Navarra.

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 31 gennaio 1995 con le seguenti: 31 marzo 1996.*

\* 5. 13.

Lembo, Cabrini, Gerbaudo.

*Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Gli interessi decorrono a partire dal 31 marzo 1996. Un ventesimo della somma totale dovuta è la quota parte di ogni rata.*

5. 6. Petrelli, Poli Bortone, Capitaneo, Enzo Caruso, Marino Buccellato, Nicola Parenti Spagnolletti-Zeuli, Colosimo, Onnis.

*Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Nel calcolo delle contribuzioni pregresse non pagate, l'INPS deve ricalcolare la somma dovuta escludendo sia gli anni di cui al comma 18 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sia gli anni in cui si sono verificate calamità atmosferiche riconosciute dalla legge.*

5. 8. Petrelli, Poli Bortone, Capitaneo, Enzo Caruso, Marino Buccellato, Nicola Parenti Spagnolletti-Zeuli, Colosimo, Onnis.

*Al comma 4, sostituire le parole: 30 giugno 1995 con le seguenti: 30 dicembre 1996.*

5. 7. Petrelli, Poli Bortone, Capitaneo, Enzo Caruso, Marino Buccellato, Nicola Parenti, Spagnolletti-Zeuli, Colosimo, Onnis.

*Al comma 4, sostituire le parole: 30 giugno 1995 con le seguenti: 30 giugno 1996.*

\* 5. 2. Stanisci, Rotundo, Di Capua, Bonito, Nardone, Oliverio, Di Fonzo, Di Stasi, Paoloni, Navarra.

*Al comma 4, sostituire le parole: 30 giugno 1995 con le seguenti: 30 giugno 1996.*

\* 5. 14.

Lembo, Cabrini, Gerbaudo.

*Al comma 4, sostituire le parole: 30 giugno 1995 con le seguenti: 30 giugno 1996.*

\* 5. 15. Petrelli, Poli Bortone, Capitaneo, Enzo Caruso, Marino Buccellato, Nicola Parenti, Spagnolletti-Zeuli, Colosimo, Onnis.

*Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: I termini previsti dal presente comma e dal comma 3 sono differiti di un anno per le zone colpite da calamità naturali nel 1995.*

5. 10. Petrelli, Poli Bortone, Capitaneo, Enzo Caruso, Marino Buccellato, Nicola Parenti, Spagnolletti-Zeuli, Colosimo, Onnis.

ART. 6.

*Sopprimere il comma 13-bis.*

6. 1.

Governo.

*Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:*

ART. 6-bis.

*(Proroga di termini a favore dei profughi giuliano-dalmati).*

1. Il termine per la cessione degli immobili ai profughi giuliano-dalmati, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560, recante norme in materia di alienazione

degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, è prorogato sino al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Il comma 24 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, va interpretato nel senso che il beneficio delle condizioni di maggior favore contenute nell'articolo 26 delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, come sostituito dall'articolo 14 della legge 27 aprile 1962, n. 231, comporta che il prezzo di cessione è pari al cinquanta per cento del costo di costruzione di ogni singolo alloggio alla data di ultimazione della costruzione stessa ovvero di assegnazione dell'alloggio, se anteriore.

6. 01.

Vascon.

ART. 8.

*Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.*

8. 1.

Governo.

ART. 9.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: un contributo annuo di lire 1.000 milioni con le seguenti: un contributo di lire 1.000 milioni per il 1994 e di lire 950 milioni a decorrere dal 1995.*

9. 1.

La Commissione.



*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL  
DECRETO-LEGGE 28 AGOSTO 1995, N. 361, RECANTE  
DIFFERIMENTO DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSI-  
ZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI INTERVENTI CON-  
CERNENTI LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (3077)*

---



**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI  
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO  
DELLA COMMISSIONE**

1. Il decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi concernenti la pubblica amministrazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 aprile 1995, n. 144 e 28 giugno 1995, n. 260.

3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 258, e dell'articolo 16 del decreto-legge 2 gennaio 1992, n. 1, dell'articolo 27 del decreto-legge 1° marzo 1992, n. 195, dell'articolo 27 del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 274, e dell'articolo 27 del decreto-legge 1° luglio 1992, n. 325, nonché quelli posti in essere sino alla data di entrata in vigore della presente legge.

**MODIFICAZIONI APPORTATE  
DALLA COMMISSIONE**

All'articolo 3, al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il personale femminile straordinario assunto presso l'Amministrazione penitenziaria ai sensi

dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, e successive modificazioni, e che sia stato richiamato in servizio nei due anni immediatamente successivi, è ammesso a partecipare ai concorsi per vigilatrice penitenziaria in deroga ai limiti di età previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 ».

*All'articolo 4:*

*al comma 3, le parole da: « così come » fino a « successive modificazioni » sono sostituite dalle seguenti: « individuati dallo stesso Ministro dell'interno »; e le parole da: « Entro lo stesso termine » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « Entro lo stesso termine il Ministro dell'interno provvede, altresì, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad emanare la disciplina organica dei servizi di vigilanza da realizzarsi all'interno delle attività di spettacolo e dei compiti ispettivi affidati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. »;*

*dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:*

*« 5-bis. Fino alla emanazione delle norme di cui al comma 3 sono prorogati i termini previsti per legge o per disposizione amministrativa per l'adeguamento dei luoghi di spettacolo alle norme di sicurezza e prevenzione incendi ».*

All'articolo 5:

dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

« 8-bis. All'articolo 25, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo le parole: "uno o più servizi" sono inserite le seguenti: "e l'esercizio di funzioni".

8-ter. All'articolo 25, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo le parole: "in particolare la convenzione deve" sono inserite le seguenti: "disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dagli articoli 13 e 15 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e"; e dopo le parole: "atti fondamentali del consorzio" sono inserite le seguenti: "; lo statuto deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili". »;

dopo il comma 9 è inserito il seguente:

« Dopo il comma 7 dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunto il seguente:

"7-bis. Ai consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale, ai consorzi creati per la gestione dei servizi sociali se previsto nello statuto, si applicano, per quanto attiene alla finanza, alla contabilità ed al regime fiscale, le norme previste per le aziende speciali. Agli altri consorzi si applicano le norme dettate per gli enti locali." »;

al comma 10 le parole: « il 30 ottobre 1995 » sono sostituite dalle seguenti: « il 30 giugno 1996 »;

al comma 11, al capoverso:

al secondo periodo dopo le parole: « tutti gli enti aderenti » sono inserite le seguenti: « o comunque corrispondenti ad una quota di partecipazione complessivamente superiore a 50,1 per cento del totale »; e la parola: « commissario » è sostituita dalle seguenti: « commissario o il collegio commissariale »;

dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Il prefetto può attribuire le

funzioni di commissario collegiale all'organo del consorzio che per statuto esercita le funzioni di amministrazione dell'ente. »;

al terzo periodo la parola: « commissario » è sostituita dalle seguenti: « commissario o il collegio commissariale »;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 11-bis. Ai consorzi costituiti per la gestione dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica ed imprenditoriale si applicano, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 51, comma 11, della legge 8 giugno 1990, n. 142, tutte le disposizioni previste dall'articolo 23 della medesima legge e dalle altre norme di legge e di regolamento che disciplinano le aziende speciali degli enti locali.

11-ter. Il commissario o il collegio commissariale provvedono, entro sei mesi dallo scioglimento del consorzio, alle operazioni di acquisizione di ogni residua attività e liquidazione di tutte le passività, alla ripartizione ed attribuzione del patrimonio netto del consorzio agli enti consorziati ed alla resa dei conti della liquidazione, ed a tutti gli atti soggetti ad approvazione delle giunte degli enti consorziati. Il commissario o il collegio commissariale decidono in merito ad eventuali controversie fra gli enti consorziati relative alle assegnazioni del personale. Ai componenti del collegio spettano le indennità ed i permessi retribuiti previsti dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816, esecutive modificazioni, per l'organo del consorzio del quale facevano parte.

11-quater. L'organo preposto alla liquidazione del consorzio del quale è stata deliberata la soppressione determina, sulla base di accordi con le amministrazioni degli enti interessati, la destinazione del personale e del patrimonio del consorzio.

11-quinquies. All'articolo 4 della legge 11 luglio 1986, n. 390, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Il canone ricognitorio annuo si applica per i periodi di utilizzazione

precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, anche nell'ipotesi in cui sia stato accertato, con provvedimento giurisdizionale passato in giudicato, l'obbligo del pagamento di somme superiori, secondo la disciplina anteriormente vigente».

## ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

### ARTICOLO 1.

*(Progetti finalizzati e disposizioni in materia di incarichi ed altre disposizioni).*

1. La disciplina prevista dall'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dall'articolo 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, è prorogata, con le stesse modalità, fino al 31 dicembre 1996. È altresì autorizzato, fino alla medesima data, il proseguimento dell'elaborazione di progetti di articolazione sperimentale dei bilanci pubblici, anche con riferimento specifico al costo del personale, cui si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, mediante la modifica e l'integrazione delle procedure interne e delle tecniche di rilevazione già avviate ai sensi dell'articolo 64, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi in via diretta delle disponibilità del fondo previsto dall'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Tale fondo è integrato di lire 24,5 miliardi per l'anno 1991, di lire 125 miliardi per l'anno 1992, di lire 20 miliardi per l'anno 1993, di lire 56 miliardi per l'anno 1994 e di lire 70 miliardi per l'anno 1995. All'onere di cui al presente comma si provvede a carico delle disponibilità del capitolo 6872 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995. Le somme disponibili al 31 dicembre 1994 sono mantenute in bilancio per gli anni 1995, 1996 e 1997. L'integrazione, nei limiti di lire 30

miliardi per l'anno 1992, lire 10 miliardi per l'anno 1993, lire 30 miliardi per l'anno 1994 e lire 40 miliardi per l'anno 1995, è destinata alla realizzazione del « Progetto efficienza Milano ».

2. Per garantire la più sollecita e corretta realizzazione dei progetti di cui alla normativa richiamata al comma 1, è consentito che l'importo singolo massimo relativo alle aperture di credito a favore del funzionario delegato superi i limiti di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, e sia fissato in misura massima di lire 2.500 milioni. A carico di tali ordini di accreditamento possono essere imputate, per intero, spese dipendenti da contratti.

3. Il termine di cui all'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, già prorogato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 358, convertito dalla legge 12 novembre 1993, n. 448, è ulteriormente prorogato fino al 30 ottobre 1995.

4. Ai fini di cui all'articolo 3, comma 62, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le attività non connesse con i compiti istituzionali dei magistrati, anche collocati fuori ruolo, e del personale ad essi equiparato sono individuate con regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 62, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, decorrono dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal presente comma.

5. Il termine del 30 giugno 1994 indicato al comma 6 dell'articolo 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, è sostituito dal termine del 30 ottobre 1995.

6. L'applicazione degli articoli 7, commi 1 e 3, e 7-bis, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificata dagli articoli 2 e 3 della legge 12 aprile 1990, n. 74, nella parte in cui rispettivamente prevedono che la segreteria e l'ufficio studi e

documentazione del Consiglio superiore della magistratura sono costituiti da funzionari da selezionare mediante concorsi pubblici, è differita alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario. Fino a tale data, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato dall'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 908. La disposizione dell'articolo 210 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, continua ad applicarsi per la destinazione dei magistrati all'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura.

7. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5 della legge 20 dicembre 1973, n. 831, fino alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario, l'attività svolta dai magistrati destinati ad esercitare funzioni amministrative o di studio e ricerca presso il Ministero di grazia e giustizia e presso gli uffici del Consiglio superiore della magistratura, nonché quelle svolte dai magistrati applicati alla Corte costituzionale, è equiparata ai fini del primo comma dell'articolo 5 della legge 20 dicembre 1973, n. 831, a quella svolta negli uffici giudiziari.

8. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della procedura relativa alla responsabilità disciplinare dei magistrati, continuano ad applicarsi il regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, con le successive modificazioni ed integrazioni, e i rinvii al codice di procedura penale si intendono riferiti al codice abrogato.

9. Nel comma 7 dell'articolo 5 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, le parole: « per un periodo massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « non oltre il 31 dicembre 1995 ».

10. Nel comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 356, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 488, le parole: « di cui all'articolo 1, comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « esistenti nei ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria » e le parole: « fino al

31 dicembre 1994 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 1995 ».

11. Al fine di assicurare il mantenimento dei necessari livelli di funzionalità tecnico-amministrativa del Dipartimento della protezione civile, continuano ad applicarsi le norme di cui all'articolo 3 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938, e di cui all'articolo unico della legge 10 maggio 1983, n. 180. Dal 31 ottobre 1995 le norme suddette si applicano nel limite di 40 unità di personale civile e militare dello Stato fornito di specifiche professionalità.

12. L'articolo 22, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, deve essere interpretato nel senso che le limitazioni per le assunzioni di personale ivi previste non si applicano al personale di magistratura.

## ARTICOLO 2.

*(Proroghe di termini in materia di pubblica istruzione).*

1. I termini per l'indizione dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli direttivi e dei concorsi, per titoli ed esami e per soli titoli, per l'accesso ai ruoli del personale docente e dei coordinatori amministrativi delle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti educativi, i periodi di validità delle graduatorie dei medesimi concorsi per titoli ed esami, ivi comprese quelle già esistenti, e quelli per l'aggiornamento delle graduatorie permanenti dei medesimi concorsi per soli titoli, nonché i programmi e le prove d'esame dei concorsi per titoli ed esami nei conservatori di musica, ancorché banditi prima della data di entrata in vigore del presente decreto ma non ancora espletati, sono stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. La periodicità dell'indizione dei concorsi non può essere comunque inferiore al triennio, salvo il caso di concorsi a cattedre o posti le cui graduatorie siano esaurite prima della scadenza del triennio stesso.

2. Al comma 17 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Per il personale ispettivo, direttivo, docente e amministrativo tecnico ausiliario (A.T.A.) della scuola il predetto termine rimane immutato, mentre per il personale delle accademie di belle arti e d'arte drammatica e per i conservatori di musica il termine stesso è fissato al 1° novembre e per quello dell'Accademia nazionale di danza al 1° ottobre. ». Nell'articolo 13, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *g-bis*) per il personale dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti e di arte drammatica cessato dal servizio a decorrere dal 1° novembre 1994 e per il personale dell'Accademia nazionale di danza cessato dal servizio a decorrere dal 1° ottobre 1994. ».

3. In attesa dell'attuazione dell'autonomia scolastica e del riordino degli organi collegiali della scuola, la durata in carica dei consigli di circolo e di istituto, del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e dei consigli direttivi degli istituti di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi è prorogata, nel limite massimo di un anno, secondo termini da stabilirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Analogamente, e con le stesse modalità, la durata in carica dei consigli scolastici provinciali e dei consigli scolastici distrettuali è prorogata fino al 31 maggio 1996.

4. Nell'articolo 59, comma 10, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: « e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1994 ».

5. Per il personale del comparto scuola le domande di pensionamento anticipato ai fini dell'articolo 13, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si intendono accettate se presentate entro il 28 settembre 1994 all'amministrazione scolastica, sempre che ricorrano i prescritti requisiti oggettivi e fatto salvo quanto

previsto dagli articoli 510, comma 5, e 580, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

6. La possibilità di ammissione in via eccezionale alle università italiane prevista dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, è consentita, con le medesime modalità, anche per l'anno accademico 1995-1996 per i cittadini italiani che hanno conseguito un titolo di studio di scuola secondaria superiore avendo frequentato il relativo corso di studio presso scuole straniere operanti in Italia, riconosciute o sovvenzionate da Stati esteri con i quali siano in corso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, trattative per la conclusione di intese bilaterali in materia.

### ARTICOLO 3.

#### *(Personale delle Forze di polizia e delle Forze armate).*

1. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'Amministrazione ha altresì facoltà di utilizzare, anche nel corso dell'anno 1993, per le vacanze risultanti al 30 giugno 1993, la graduatoria degli idonei al concorso a quarantanove posti di medico dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, indetto con decreto del Ministro dell'interno del 5 settembre 1991 ».

2. Il termine di cui all'articolo 11-*quater* del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, è ulteriormente prorogato di un triennio.

3. Limitatamente alle strutture informatiche dell'Amministrazione dell'interno e delle Forze di polizia, il termine di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è prorogato al 30 ottobre 1995.

4. All'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, il riferimento all'anno 1993 è sostituito con quello all'anno 1995.

5. La scadenza del termine di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, resta fissata al 30 giugno 1994, anche al fine di completare l'organico del personale femminile del Corpo di polizia penitenziaria.

6. Per consentire la prosecuzione delle attività di conservazione e tutela del patrimonio ambientale dello Stato, il termine di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è prorogato fino all'entrata in vigore della legge di riforma del Corpo forestale dello Stato, da emanarsi in attuazione dell'articolo 6, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491.

#### ARTICOLO 4.

*(Interventi concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco).*

1. Allo scopo di provvedere alle momentanee deficienze di fondi presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco, le scuole centrali antincendi ed il centro studi ed esperienze, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, viene stanziata annualmente la somma occorrente in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le somme accreditate alle scuole centrali antincendi, al centro studi ed esperienze ed ai comandi provinciali dei vigili del fuoco sullo stanziamento di detto capitolo debbono essere versate presso la competente sezione di tesoreria provinciale con imputazione in uno speciale capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato quando cessino o diminuiscano le necessità dell'accredito e, in ogni caso, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario. Per l'esercizio finanziario 1993 l'ammontare del fondo di cui al presente comma è fissato in lire 40.000 milioni. Il Ministro del tesoro è autoriz-

zato a stabilire, con decreto da emanare di concerto con il Ministro dell'interno e sottoposto al visto di registrazione della Corte dei conti, i criteri per l'impiego del fondo.

2. Fatto salvo quanto previsto per i servizi antincendi aeroportuali dal comma 2 dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 384, fino all'emanazione del regolamento di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 425, i versamenti eseguiti o da eseguirsi ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni, relative ai soli servizi previsti dall'articolo 2, primo comma, lettere a) e b), della citata legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni, assumono carattere di definitività e non danno luogo a conguagli.

3. Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'interno provvede, ai sensi del penultimo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, alla emanazione delle norme tecniche organiche e coordinate di prevenzione incendi per i luoghi di spettacolo e intrattenimento così come individuati dall'articolo 17 della circolare del Ministro dell'interno n. 16 del 15 febbraio 1951, e successive modificazioni. Entro lo stesso termine si provvede, altresì, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad emanare la disciplina organica dei servizi di vigilanza, da realizzarsi all'interno dell'attività e dei compiti ispettivi affidati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

4. Il termine per l'emanazione del regolamento relativo al procedimento di certificazione di prevenzione incendi, di cui all'elenco numero 4, allegato alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, è differito al centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla data di entrata in vigore di detto regolamento a norma dell'articolo 2, comma 7, della medesima legge, è consentita la prosecuzione dell'attività a coloro che hanno ottenuto il nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi ai sensi



della legge 7 dicembre 1984, n. 818, con validità, per effetto dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1990, n. 128, fino al 30 giugno 1994, nonché a coloro che, ai sensi dell'articolo 11 della legge 20 maggio 1991, n. 158, hanno presentato l'istanza completa delle prescritte certificazioni e documentazioni.

5. Nel termine di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 4, i comandi provinciali dei vigili del fuoco dovranno completare l'esame delle istanze presentate ai sensi dell'articolo 11 della legge 20 maggio 1991, n. 158.

#### ARTICOLO 5.

*(Interventi concernenti gli enti locali).*

1. Con effetto dall'anno 1994 il Ministero dell'interno provvede a rimborsare agli enti locali e loro consorzi il trattamento economico in godimento del personale trasferito agli enti stessi provenienti dall'ex Azienda di Stato per i servizi telefonici ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 29 gennaio 1992, n. 58. Al relativo onere, valutato in annue lire 25 miliardi, a decorrere dall'anno 1994, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1601 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1994, e per gli anni 1995, 1996 e 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro per gli anni stessi. Al fine di ottenere dal Ministero dell'interno il predetto rimborso, gli enti locali e loro consorzi sono tenuti a trasmettere apposita certificazione contenente gli elementi informativi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1989, n. 428, con riferimento alla situazione in atto presso l'ente di provenienza al momento del trasferimento del personale.

2. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, differito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 novembre 1993, n. 436, al 31 dicembre 1994, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1995.

3. Il termine di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione da parte di regioni, province e comuni di contributi ad enti, con riferimento a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1995. Per gli anni 1993, 1994 e 1995 l'ammontare dell'erogazione è pari a quella spettante per l'anno 1992.

4. Il termine per la presentazione del rendiconto dei comuni per le spese delle consultazioni elettorali effettuate entro la data di entrata in vigore della legge 19 marzo 1993, n. 68, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, resta fissato in sei mesi a decorrere dalla predetta data.

5. Per l'esercizio 1993 il termine di deliberazione dei bilanci di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, resta fissato al 28 febbraio 1993. Decorso infruttuosamente il termine, l'organo regionale di controllo attiva immediatamente le procedure previste dal comma 2 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Le province, i comuni e le comunità montane, nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione da parte dell'organo di controllo, possono effettuare, per ciascun capitolo, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

6. Il termine del mese di settembre previsto dagli articoli 36, 37, 38, 39 e 40 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per la comunicazione agli enti locali dei contributi erariali per il biennio 1994-1995, resta fissato al 31 dicembre 1993.

7. Per l'esercizio 1994, il termine di deliberazione dei bilanci di previsione

degli enti locali, di cui all'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, resta fissato al 28 febbraio 1994. Per l'inosservanza e per la gestione finanziaria 1994 si applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 5. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 596.

8. All'articolo 25, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, ivi comprese le comunità montane, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti ».

9. All'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi da comuni e province, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto. ».

10. All'articolo 60, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: « due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « il 30 ottobre 1995 ».

11. All'articolo 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Decorso il termine di cui al comma 1, il prefetto diffida gli enti consortili a provvedere entro il termine di tre mesi durante il quale il consorzio può compiere soltanto atti di ordinaria amministrazione. Qualora allo scadere del termine assegnato tutti gli enti aderenti non abbiano deliberato la revisione del consorzio, il prefetto ne dà comunicazione al comitato regionale di controllo per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di

competenza nei confronti degli enti inadempienti e nomina un commissario per la temporanea gestione del consorzio. Il commissario resta in carica per la liquidazione del consorzio nel caso della soppressione, ovvero fino alla eventuale ricostituzione degli organi ordinari in caso di trasformazione nelle forme di cui al comma 1 ».

#### ARTICOLO 6.

*(Modifiche alla legge 13 luglio 1966, n. 559, recante nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato).*

1. I limiti di somma fissati dagli articoli 13, 14 e 15 della legge 13 luglio 1966, n. 559, sono quadruplicati. A decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i predetti limiti potranno essere aggiornati con cadenza triennale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, intervenute nel triennio, e rilevate dall'Istituto nazionale di statistica.

2. Con proprio decreto, il Ministro del tesoro è autorizzato a rideterminare le attribuzioni e la composizione degli organi di cui agli articoli 10, come integrato e modificato dall'articolo 5 della legge 20 aprile 1978, n. 154, e 11 della legge 13 luglio 1966, n. 559.

#### ARTICOLO 7.

*(Rifinanziamento di leggi per interventi del Ministero degli affari esteri).*

1. È prorogata dal 1° luglio al 31 dicembre 1995 la partecipazione dell'Italia alle operazioni di polizia doganale per l'embargo sul Danubio nei territori della Bulgaria, Romania ed Ungheria, autorizzata con decreto-legge 1° giugno 1993, n. 167, convertito dalla legge 30 luglio 1993, n. 261, fermo restando l'applicazione delle disposizioni contenute nell'ar-

articolo 2 del citato decreto n. 167 del 1993. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 7.200 milioni per il secondo semestre 1995.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ARTICOLO 8.

*(Rinvio dell'entrata in vigore delle disposizioni del titolo IV della legge 31 maggio 1995, n. 218, in tema di riforma del sistema italiano del diritto internazionale privato).*

1. L'articolo 73 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è sostituito dal seguente:

« ART. 73. - (Abrogazioni). - 1. Sono abrogati gli articoli dal 17 al 31 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, nonché gli articoli 2505 e 2509 del codice civile e gli articoli 2, 3, 4 e 37, secondo comma, del codice di procedura civile, gli articoli dal 796 all'805 del codice di procedura civile sono abrogati a far data dal 1° gennaio 1996 ».

2. L'articolo 74 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è sostituito dal seguente:

« ART. 74. - (Entrata in vigore). - 1. La presente legge entra in vigore il 1° settembre 1995; gli articoli dal 64 al 71 entrano in vigore il 1° gennaio 1996 ».

#### ARTICOLO 9.

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella

*Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.*

#### EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

##### ART. 1.

*Al comma 1, sostituire il primo ed il secondo periodo con i seguenti: La disciplina prevista dall'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dall'articolo 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, così come modificata ed integrata dall'articolo 2, commi da 1 a 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 303, emanato ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 537 del 1993, è prorogata, con le stesse modalità, fino al 31 dicembre 1996. Ai fini dell'applicazione del procedimento previsto dalle predette norme, è comunque necessario acquisire l'assenso del Ministero del tesoro. È altresì autorizzato, sino alla medesima data, il proseguimento dell'elaborazione di progetti di articolazione sperimentale dei bilanci pubblici, anche con riferimento specifico al costo del personale, cui si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, mediante la modifica e l'integrazione delle procedure interne e delle tecniche già avviate ai sensi dell'articolo 64, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi in via diretta delle disponibilità del fondo previsto dall'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67.*

1. 4.

Governo.

*Al comma 1, sopprimere il quinto periodo.*

1. 7.

La Commissione.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, e all'articolo 21 della legge 27 aprile 1982, n. 186.

1. 2.

Lucchese.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il comma 56 dell'articolo 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è abrogato.

1. 3.

Lucchese.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, riguardanti gli ufficiali giudiziari, gli aiutanti ufficiali giudiziari ed i coadiutori addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti il cui trattamento economico è definito nei contratti collettivi. Con uno o più regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, sono emanate norme di adeguamento alla disciplina contenuta nell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 relative all'organizzazione ed al funzionamento degli uffici esecuzioni, notifiche e protesti.

1. 1.

Borghesio.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I posti lasciati vacanti dai magistrati delle segreterie e dell'ufficio Studi del Consiglio superiore della magistratura restano non coperti.

1. 8.

La Commissione.

Sopprimere il comma 10.

1. 6.

Governo.

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, come sostituito dall'articolo 4-ter del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito con modificazioni nella legge 11 luglio 1995, n. 273, sono inseriti i seguenti commi:

\* 2-bis. Al fine di cui al comma 1, l'Autorità si avvale di una commissione composta da cinque esperti di chiara fama ed esperienza. Il funzionamento della commissione è disciplinato con regolamento ai sensi dell'articolo 5, comma 1.

2-ter. I componenti della commissione sono nominati dal Presidente dell'Autorità per due anni e possono essere confermati una sola volta.

2-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta dell'Autorità, sono determinate le indennità da corrispondere ai componenti della commissione ».

1. 5.

Governo.

ART. 2.

Sopprimere il comma 1.

2. 1. Nadia Masini, Bracci Marinai, Lopedote.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Al comma 8 dell'articolo 272 del testo unico approvato con decreto legislativo il 16 aprile 1994, n. 297, sono aggiunte, in fine, le parole: « fermo restando il diritto al conferimento di supplenze

presso tutti i conservatori o accademie, sulla base della posizione in graduatoria ».

2. 2. Nadia Masini, Bracci Marinai, Lopedote.

*Sostituire i comma 3 e 4 con i seguenti:*

3. In attesa dell'attuazione dell'autonomia scolastica e del riordino degli organi collegiali della scuola e degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi, la durata in carica dei consigli di circolo e di istituto e del Consiglio nazionale della pubblica istruzione è prorogata, nel limite massimo di un anno, secondo termini da stabilirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Analogamente, e con le stesse modalità, la durata in carica dei consigli scolastici provinciali e dei consigli scolastici distrettuali è prorogata fino al 31 maggio 1996. La durata in carica dei consigli direttivi degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi, è prorogata fino alla data del 1° giugno 1997. All'articolo 31 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dal seguente: « 3. Le liste dei candidati sono contrassegnate da un numero progressivo riflettente l'ordine di presentazione »; nell'articolo 33, comma 1 del medesimo testo unico è inserita, dopo la lettera e), la seguente: « e-bis) il numero degli elettori necessario per la presentazione delle liste dei candidati alle elezioni degli organi collegiali della scuola e del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

4. All'articolo 59, comma 10, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: « e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1994 ». All'articolo 492, comma 1, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono soppresse le parole: « e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1994 ».

2. 3.

Governo.

*Al comma 5, dopo le parole: pensionamento anticipato ai fini inserire le seguenti: dell'articolo 11, comma 18, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e.*

*Conseguentemente, al medesimo comma sostituire le parole: entro il 28 settembre 1994 con le seguenti: entro rispettivamente il 15 ottobre 1993 ed il 28 settembre 1994.*

2. 6. Conte, Carlesimo, Cascio, Mastrangeli.

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

5-bis. Le graduatorie degli aspiranti a supplenze nelle accademie e nei conservatori, già mantenute in vigore per l'anno scolastico 1993-1994 ai sensi dell'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, sono prorogate per l'anno scolastico 1994-1995. Il primo aggiornamento delle graduatorie nazionali di cui all'articolo 8 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, degli aspiranti a supplenze nelle accademie e nei conservatori, dovrà essere completato in tempo utile per il conferimento degli incarichi per l'anno scolastico 1996-1997. Al comma 8 dell'articolo 272 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono aggiunte, in fine, le parole: « , fermo restando il diritto al conferimento di supplenze presso tutti i conservatori o accademie, sulla base della posizione in graduatoria ».

5-ter. Sono validi, ai soli fini della durata del servizio all'estero, i provvedimenti di mantenimento all'estero, per i periodi compresi tra il 1° settembre 1992 e il 31 agosto 1997, disposti a favore del personale della scuola ai sensi dell'articolo 18, ottavo comma, della legge 25 agosto 1982, n. 604, e dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Gli interessati hanno facoltà, entro sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di revocare la domanda di collocamento a riposo già presentata, ovvero di integrare la domanda stessa, in conformità alla normativa vigente, con il riscatto di ulteriore periodo di servizio preruolo, al fine del conseguimento del trattamento minimo di pensione ad essi applicabile, ferme restando la cessazione del servizio all'estero e la restituzione ai ruoli metropolitani alla data indicata nei predetti provvedimenti di mantenimento all'estero.

Il personale della scuola che avrebbe avuto titolo, in base alla posizione occupata nelle graduatorie di cui all'articolo 640 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, compilate per il triennio 1994-1995, 1995-1996 e 1996-1997, alla destinazione all'estero, e che non potrà ottenere tale destinazione per effetto di quanto previsto nel comma 2 del presente articolo, mantiene tale diritto anche per l'anno scolastico 1997-1998, con priorità rispetto a coloro che saranno inseriti nelle successive graduatorie.

(\*) 2. 4.

Governo.

(\*) L'emendamento 2. 4 del Governo è stato modificato nel corso della seduta.

*Sopprimere il comma 6.*

2. 5. Nadia Masini, Bracci Marinai, Lopedote Gadaleta.

ART. 3.

*Sopprimere il comma 5.*

3. 1.

Governo.

ART. 4.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, il Ministro dell'interno provvede, ai sensi del penultimo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, alla emanazione delle norme tecniche organiche e coordinate di prevenzione incendi per i luoghi di spettacolo e intrattenimento così come individuati dall'articolo 17 della circolare del Ministro dell'interno n. 16 del 15 febbraio 1951, e successive modificazioni. Entro lo stesso termine si provvede, altresì, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri, ad emanare la disciplina organica dei servizi di vigilanza, da realizzarsi all'interno dell'attività e dei compiti ispettivi affidati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

*Conseguentemente, sopprimere il comma 5-bis.*

4. 4.

Governo.

*Dopo il comma 5-bis inserire i seguenti:*

5-ter. Per far fronte alle carenze di organico del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, la graduatoria del concorso per cinquecentottantotto posti di vigile del fuoco, indetto con decreto interministeriale del 7 aprile 1992, ai sensi del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, è estesa fino alla copertura di cinquemila posti.

5-quater. Per la copertura di ulteriori cinquemila posti nell'organico del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, il Ministro dell'Interno è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, all'assunzione di coloro che abbiano prestato la propria opera come vigile del fuoco « discontinuo », mediante selezione da effettuarsi per titoli ed esami.

4. 1.

Soriero, Maselli.

*Dopo il comma 5-bis, inserire i seguenti:*

5-ter. Per far fronte alle carenze di organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la graduatoria del concorso per cinquecentottantotto posti di vigile del fuoco, indetto con decreto interministeriale del 7 aprile 1992, ai sensi del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, è estesa fino alla copertura di millecinquecentottantotto posti.

5-quater. Al relativo onere, valutato in lire 40 miliardi, per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione per lire 20 miliardi del capitolo 2614 e per lire 20 miliardi del capitolo 2615 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno ai fini del bilancio triennale 1995-1997 e relative proiezioni per gli anni successivi. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5-quinquies. Per la copertura di ulteriori cinquemila posti nell'organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Ministro dell'interno è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, all'assunzione di coloro che abbiano prestato la propria opera come vigile del fuoco « discontinuo », mediante selezione da effettuarsi per titoli ed esami.

4. 2.

Soriero, Angius, Vigneri.

#### ART. 5.

*Al comma 11, all'alinea, sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti.*

*Conseguentemente, dopo il capoverso 1-bis aggiungere il seguente:*

1-ter. Fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è sospesa la revisione dei consorzi e delle altre forme associative in atto, per il servizio idrico ed il trattamento delle acque reflue, costituiti

tra enti locali, con popolazione inferiore a 15 mila abitanti.

5. 1.

Malan.

#### ART. 7.

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

#### ART. 7-bis.

1. Allo scopo di aderire alle richieste del Governo albanese, è autorizzato l'invio in Albania di un contingente della Guardia di finanza, composto di 20 unità, per il periodo di un anno, a partire dal 1° novembre 1995; per costituire un ufficio di collegamento con le locali autorità con funzioni di consulenza ed assistenza nei settori addestrativo, tecnico-logistico, legislativo e di cooperazione navale.

2. Al personale di cui al comma 1 è attribuito, con decorrenza dalla data di uscita dal territorio nazionale e fino alla data di rientro nel territorio stesso, il trattamento di cui agli articoli 1 e 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642, prendendo a base la diaria spettante al personale impiegato in Albania. A tal fine l'indennità speciale di cui all'articolo 3 della citata legge n. 642 del 1961 viene fissata nella misura del 30 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.

3. In caso di decesso del personale militare di cui al comma 1 per causa di servizio, connesso all'espletamento della missione in Albania, si applica l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidità dello stesso personale, per la medesima causa, si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme su trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

4. Al personale di cui al comma 1 si applica il codice penale militare di pace.

5. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri ed il Ministro del tesoro, potranno essere ceduti, gratuitamente, al Governo albanese, mezzi navali, automezzi, apparati delle trasmissioni ed uniformi, in dotazione alla Guardia di finanza.

6. Alla spesa derivante dall'applicazione del presente articolo, valutata in lire 1.923 milioni, di cui lire 321 milioni per l'anno 1995 e lire 1.602 milioni per l'anno 1996, da iscrivere su apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle finanze - Rubrica 2 - Guardia di finanza - si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. All'istituendo capitolo sono imputati gli oneri comunque connessi alla missione.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. 01.

Governo.

## ORDINE DEL GIORNO

La Camera

impegna il Governo

al riesame delle problematiche del trattamento economico degli ufficiali giudiziari, gli aiutanti ufficiali giudiziari e i coadiutori addetti agli uffici notificazione esecuzione e protesti ai sensi della norma stabilita dal decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, nonché alla normativa di adeguamento alla disciplina contenuta nell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, relativo all'organizzazione e al funzionamento degli uffici notifiche e protesti.

(9/3077/1) Borghezio, Fontan, Cola, Mattarella, Becchetti.



*COMUNICAZIONI*

---

**Missioni vevoli  
nella seduta dell'11 ottobre 1995.**

Aloi, Arlacchi, Bellei Trenti, Antonio Guidi, Gilberti, Maroni, Martino, Martusciello, Porcari, Tremaglia, Vannoni.

**Annunzio  
di proposte di legge.**

In data 10 ottobre 1995 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

PAGGINI: « Decadenza dalla carica per comportamento violento tenuto da deputati o senatori nel corso dei lavori parlamentari » (3236);

COVA ed altri: « Celebrazioni del secondo centenario dell'invenzione della pila di Volta » (3237);

STORACE ed altri: « Nuove norme in materia di detenzione dei malati di AIDS » (3238);

BECCHETTI: « Istituzione della professione di ottico optometrista » (3239);

MUZIO e COCCI: « Norme per la riapertura dei termini per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili » (3240).

Saranno stampate e distribuite.

**Trasmissione dal Senato.**

In data 10 ottobre 1995 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 379-259. - Senatori RONCHI ed altri; GIOVANELLI ed altri: « Disciplina della valutazione di impatto ambientale » (approvata, in un testo unificato, dal Senato) (3235).

Sarà stampata e distribuita.

**Adesione di un deputato  
ad una proposta di legge.**

La proposta di legge EMILIANI ed altri: « Norme per la vendita a prezzo fisso dei libri » (2412) (annunziata nella seduta del 26 aprile 1995) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato CENNAMO.

**Assegnazione di proposte di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

*alla I Commissione (Affari costituzionali):*

MATTINA ed altri: « Norme per l'introduzione di elezioni primarie per la selezione dei candidati alle consultazioni elettorali nazionali e locali » (2728);

*alla VI Commissione (Finanze):*

PISTONE e MUZIO: « Norme di semplificazione tributaria e di indirizzi operativi per le rivendite di generi di monopolio e per la rete di raccolta del gioco del lotto » (3049) (*Parere della I, della II, della IV, della V e della X Commissione*);

ANGELINI ed altri: « Istituzione di una zona franca nell'area del porto di Ravenna » (3131) (*Parere della I, della V, della IX, della X e della XI Commissione*);

*alla VII Commissione (Cultura):*

SBARBATI ed altri: « Istituzione del parco archeologico storico-culturale "da Sentinum a Suasa" e norme per il recupero e la valorizzazione del relativo patrimonio archeologico, artistico e ambientale » (3059) (*Parere della I, della V e della VIII Commissione*);

*alla VIII Commissione (Ambiente):*

SCANU ed altri: « Norme per la tutela della "Posidonia oceanica" » (2551) (*Parere della I, della V, della IX e della XIII Commissione*);

*alla XII Commissione (Affari sociali):*

BALOCCHI ed altri: « Riconoscimento e disciplina giuridica della chiropratica come professione sanitaria primaria » (2987) (*Parere della I, della II, della V, della VII e della XI Commissione*);

*alla XIII Commissione (Agricoltura):*

BURANI PROCACCINI e CABRINI: « Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione » (3155) (*Parere della I, della II e della VIII Commissione*);

*alle Commissioni riunite X (Attività produttive e XII (Affari sociali):*

FUSCAGNI: « Istituzione del marchio di qualità ambientale termale » (3144) (*Parere della I, della V e della VIII Commissione*);

**Trasmissione  
dalla Corte dei conti.**

La Corte dei conti, con lettera in data 4 ottobre 1995, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il bilancio di previsione della Corte stessa per l'anno finanziario 1995, riformulato in applicazione della legge 21 settembre 1995, n. 399.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

**Trasmissione dalla Commissione  
per l'accesso ai documenti amministrativi.**

Il Presidente della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, con lettera in data 7 ottobre 1995, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 27, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la relazione della Commissione stessa sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, per l'anno 1994 (doc. LXXVIII, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Atti di controllo  
e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

**ERRATA CORRIGE**

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 5 ottobre 1995, a pagina 6212, seconda colonna, il primo firmatario della proposta di legge « Riforma della disciplina in materia di autotrasporto delle merci ed

istituzione dell'Agenzia nazionale autotrasporto per conto terzi » (3215) è OBERTI e non MARTUSCIELLO come stampato.

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 10 ottobre 1995, alle pagine 6268,

6269 e 6270, tra i firmatari degli ordini del giorno deve leggersi « Vietti » e non « Viezzi », come stampato.

I primi quattro ordini del giorno sono sottoscritti anche dal deputato Rosso.

Stabilimento Tipografico  
Carlo Colombo S.p.A.